## ULTERIORI MISURE PRECAUZIONALI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19

## **IL SINDACO**

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art. 1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM del 8 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza n. 11 del 10 marzo 2020 adottata dal Presidente della Regione Campania avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL. - Disposizioni per le attività di ristorazione, pizzerie e bar.

"Considerato che le modalità di consegna a domicilio dei prodotti di bar e ristorazione risultano in contrasto con la ratio sottesa alla citata disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. n) del DPCM 8 marzo 2020 e con le finalità di prevenzione del rischio di contagio che permeano le norme di cui ai citati DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 e costituiscono, tenuto conto dell'evoluzione emergenziale in corso, causa di concreto rischio di diffusione del virus, aumentando le occasioni di contagio;"

## Richiamato/a:

- il provvedimento sindacale già adottato in data 23 febbraio 2020;
- l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 27 febbraio 2020;
- il provvedimento sindacale già adottato in data 8 marzo 2020;
- il provvedimento sindacale già adottato in data 10 marzo 2020;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. (T.U.E.L.)

## RENDE NOTO CHE

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, tutti gli esercenti di attività di ristorazione, pizzerie e bar devono osservare le seguenti misure:

• con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, è fatto obbligo su tutto il territorio della Regione Campania, di osservare inderogabilmente l'orario di apertura dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con divieto di effettuare qualsivoglia attività al di fuori di detto orario.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e' punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Dalla Residenza Municipale, 11 marzo 2020



Il Sindaco Michele DI CANDIA